

MUTUO CHIROGRAFARIO con garanzia SACE ai sensi Art 1 DL 23/2020 convertito nella Legge n.40 05/06/20

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA GALILEO S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Corso Venezia 40 - 20121 - Milano (MI)

n. telefono e fax: tel. 02 7788731 - fax 02 77887351

email: info@bancagalileo.it

sito internet: www.bancagalileo.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano , Partita Iva e Codice Fiscale n. 03639870967

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 05587 - Cod. ABI 03267

Codice B.I.C.: GAEOITM1

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale: Euro 35.800.000,00 i.v.

Riservato all'Offerta Fuori Sede

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:

Cognome e Nome _____ Telefono _____

Sede _____ e-mail _____

Iscrizione ad Albi o elenchi _____

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco _____

Qualifica _____

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO ASSISTITO DA GARANZIA SACE ai sensi dell'art. 1 del D.L. 23/2020 convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata).

La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Caratteristiche e finalità del finanziamento ai sensi dell'Art. 1 "Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese" del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Decreto Liquidità" convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020.

Il mutuo chirografario ai sensi del D.L. 23/2020 e successive modifiche e/o integrazioni è un finanziamento assistito dalla garanzia della SACE S.p.A. rivolto alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. CMU057A aggiornato al 01/10/2020

2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA, le associazioni professionali e le società tra professionisti, la garanzia viene concessa solo nel caso, e ove ne abbiamo accesso, abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia PMI Legge 662/96 (le imprese agricole non devono avere ulteriore margine di accesso alla garanzia del Fondo costituito presso ISMEA);

La garanzia, esplicita, irrevocabile ed escutibile "a prima richiesta" viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- l'impresa beneficiaria al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabile dalla banca finanziatrice;
- l'impresa non può essere controllante, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero non può essere controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, salvo il caso in cui l'impresa dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

L'importo del finanziamento non può essere superiore al maggior tra:

- il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio.

Il finanziamento ha una durata fino a 72 mesi con preammortamento fino a 36 mesi.

La garanzia rilasciata da parte di SACE S.p.A. a favore della banca finanziatrice è pari al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese beneficiarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese beneficiarie con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% dell'importo del finanziamento per le imprese beneficiarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro.

Ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lettera d) del D.L. 23/2020 convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020, le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- 1) per i finanziamenti a piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, lo 0,25% durante il primo anno, lo 0,50% il secondo e terzo anno e l'1,00% il quarto, quinto e sesto anno;
- 2) per i finanziamenti alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, lo 0,50% durante il primo anno, l'1,00% il secondo e terzo anno e il 2,00% il quarto, quinto e sesto anno.

Il finanziamento coperto dalla garanzia SACE S.p.A. deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e le imprese beneficiarie devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Il finanziamento viene erogato in un'unica soluzione su un conto corrente dedicato, su cui possono transitare solo ed esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 100.000,00 di durata pari a 72 mesi con una periodicità della rata Mensile, applicando spese di istruttoria di EUR 2.000,00 ed incasso rata pari a EUR 20,00.

Valore in %

Euribor 3M/360 Media Mese precedente	7,3770
Tasso IRS di periodo	9,5340

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali , ad esempio, gli interessi di mora. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

Nell'ipotesi sopra indicata, l'importo totale dovuto dal cliente è pari a	Euro
Euribor 3M/360 Media Mese precedente	122.761,08
Tasso IRS di periodo	129.673,69

	VOCI	COSTI		
		valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)		
		Euribor 3M/360 Media Mese precedente	Tasso IRS di periodo	
	Importo massimo finanziabile	Limiti previsti dall'art.1 comma 2 del DL 23/2020	Limiti previsti dall'art.1 comma 2 del DL 23/2020	
	Durata	72 mesi incluso eventuale periodo di preammortamento	72 mesi incluso eventuale periodo di preammortamento	
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Civile	Anno Civile	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo %	6,0000	8,0000	
	Tasso di interesse effettivo annuo %	6,1678	8,3000	
	Parametro di indicizzazione	Media mese precedente del tasso Euribor/360 a 3 mesi, pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 Ore o su altra stampa specializzata. Revisione del tasso: il primo giorno di calendario di ogni mese solare.	Tasso fisso per tutta la durata determinato in base alla rilevazione del parametro IRS lettera riferito a depositi in euro con scadenza pari alla durata del mutuo, rilevato dalla Banca l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente ladata di stipula del finanziamento, dai dati pubblicati sul quotidiano Il Sole 24 Ore o su altra stampa specializzata.	
	Spread (differenziale)	+6,0000	+8,0000	
	Applicazione tasso di interesse in caso di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione	<i>Se previsto in contratto, il tasso variabile indicizzato - costituito dal differenziale (spread) maggiorato dal valore del parametro scelto come riferimento - non potrà in ogni caso essere inferiore allo spread contrattualmente pattuito, anche qualora il valore del predetto parametro scelto come riferimento dovesse scendere al di sotto dello zero.</i>		
	Tasso di interesse di preammortamento	uguale al tasso nominale contrattuale	uguale al tasso nominale contrattuale	
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Civile	Anno Civile	
	Tasso di mora	+2,0000 in maggiorazione al tasso contrattuale	+2,0000 in maggiorazione al tasso contrattuale	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria %	2,0000	
		importo minimo	100,00	
		importo massimo	99.999.999,00	
		Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	€ 0,052 ogni € 516,46 o frazione di € 516,46 di capitale	
		Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	1,10% dell'importo finanziato	
	Recupero Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	0,25% o 2,00% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge		
	Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00		
	Commissione di incasso rata:	- con addebito automatico in conto corrente	20,00	
		- con pagamento per cassa	20,00	
- con pagamento tramite SDD		20,00		
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)		0,00		
Spese per altre comunicazioni e informazioni		2,00		
Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata o rimborso parziale del mutuo		3,0000%		
Commissione per rata insoluta (max)	0,00			

	Spese per la gestione del rapporto	Oneri rinegoziazione/sospensione rate Comm.ne proroga preammortam./gestione s.a.l. Oneri accollo mutuo / finanziamento	50,00 500,00 1.000,00
		Certificazioni/attestazioni legate al mutuo Presenza d'atto di consenso a modif.societarie Svincolo riduzione/modifica vincolo assicurativo Fotocopia documenti con ricerca Diritto di conteggio prev.estinzione anticipata Oneri gestione pratica-spot	800,00 500,00 150,00 20,00 250,00 0,00
Commissione dovuta a SACE per la garanzia sul mutuo			
Come remunerazione per il rilascio della garanzia sul mutuo, saranno dovute da parte dell'Impresa a Sace le seguenti commissioni annue:			
- per i finanziamenti alle PMI: 0,25% 1° anno, 0,50% 2° e 3° anno; 1,00% 4°, 5° e 6° anno.			
- per le altre imprese (diverse dalle PMI): 0,50% 1° anno, 1,00% 2° e 3° anno; 2,00% 4°, 5° e 6° anno.			
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	rate costanti (francese)	rate costanti (francese)
	Tipologia di rata	costante	costante
	Periodicità delle rate	Mensile	Mensile

(*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
30/09/2020	Euribor 3M/360 Media Mese precedente	- 0,4900
31/08/2020	Euribor 3M/360 Media Mese precedente	- 0,4780
30/09/2020	Tasso IRS di periodo	- 0,3970
29/09/2020	Tasso IRS di periodo	- 0,4000

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Euribor 3M/360 Media Mese precedente

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Mensile per €100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2,000% dopo 24 mesi(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo 24 mesi(*)
6,0000%	24	€ 4.432,07	€	€
6,0000%	36	€ 3.042,20	€ 3.074,77	€ 3.042,20
6,0000%	48	€ 2.348,51	€ 2.396,54	€ 2.348,51
6,0000%	60	€ 1.933,29	€ 1.991,39	€ 1.933,29
6,0000%	72	€ 1.657,29	€ 1.722,77	€ 1.657,29

Tasso IRS di periodo

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Mensile per €100.000,00 di	Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo 24 mesi(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo 24 mesi(*)

		capitale		
8,0000%	24	€ 4.522,73	€	€
8,0000%	36	€ 3.133,64	€	€
8,0000%	48	€ 2.441,30	€	€
8,0000%	60	€ 2.027,64	€	€
8,0000%	72	€ 1.753,33	€	€

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancagalileo.it.

SERVIZI ACCESSORI

Può esser richiesta dalla Banca l'apertura di un conto corrente per il pagamento delle rate

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario

- | | |
|---|---|
| - Imposta sostitutiva | vedasi tabella spese per la stipula del contratto |
| - Imposte indirette (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973) | se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente |

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	45 giorni dalla presentazione documentazione
Disponibilità dell'importo	alla stipula, post acquisizione garanzie

RATING DI LEGALITA'

Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.

Tasso di interesse nominale annuo	0,05 punti in meno.	
Istruttoria:	- spese	euro in meno rispetto all'importo massimo

	- durata	giorni in meno

Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il mutuatario risulti in possesso del rating stesso. Laddove il mutuatario perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, ferme restando, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata così come di decurtazione parziale del mutuo, dietro pagamento di un compenso calcolato in percentuale del capitale anticipatamente corrisposto; ove si tratti di mutuo fondiario detto compenso è onnicomprensivo e nessuna altra spesa è dovuta.

Non sono dovuti alcun compenso o penale nei casi in cui il contratto di mutuo sia stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es: la documentazione prodotta dal mutuatario non risulti veritiera; il cliente non provvede al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro **15 giorni** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Corso Venezia n. 40 - 20121 Milano dir.generale@bancagalileo.it oppure a dir.generale@legal.bancagalileo.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Garanzia SACE	Misura a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 (DL 23/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 40/2020), che consente l'erogazione di finanziamenti assistiti da garanzie rilasciate da SACE.
Sace S.p.A.	Servizi Assicurativi del Commercio Estero
Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% o al 2% dell'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero

	delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Rating di legalità delle imprese	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
Spread (differenziale)	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.